



**COMUNE DI ARTEGNA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA  
PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 -	Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 3 -	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	pag.	1
Art. 4 -	Piano generale degli impianti	pag.	1
Art. 5 -	Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari	pag.	2
Art. 6 -	Limitazioni e divieti	pag.	2
Art. 7 -	Pubblicità effettuata su aree e spazi comunali	pag.	3

### CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 -	Oggetto	pag.	4
Art. 9 -	Soggetto passivo	pag.	4
Art.10 -	Modalità di applicazione dell'imposta	pag.	4
Art.11 -	Tariffe	pag.	5
Art.12 -	Affissioni dirette	pag.	5
Art.13 -	Dichiarazione	pag.	5
Art.14 -	Pagamento dell'imposta	pag.	6
Art.15 -	Rimborsi	pag.	7
Art.16 -	Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	pag.	7
Art.17 -	Riduzioni dell'imposta	pag.	7
Art.18 -	Esenzioni dall'imposta	pag.	7

### CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.19 -	Oggetto	pag.	9
Art.20 -	Superficie degli impianti	pag.	9
Art.21 -	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag.	9
Art.22 -	Modalità delle pubbliche affissioni	pag.	10
Art.23 -	Riduzioni del diritto	pag.	11
Art.24 -	Esenzioni dal diritto	pag.	11
Art.25 -	Pagamento del diritto	pag.	12

### CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art.26 -	Sanzioni tributarie e interessi	pag.	13
Art.27 -	Sanzioni amministrative	pag.	13
Art.28 -	Gestione del servizio	pag.	14

Art.29 -	Norme finali	pag.	14
Art.30 -	Entrata in vigore	pag.	14

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.2**

#### **Ambito di applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel Comune di Artegna sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo 507/1993.

#### **Art.3**

#### **Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.**

Ai sensi dell'art.2 del Decreto legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2855 abitanti al 31 dicembre 1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V<sup>^</sup>.

#### **Art.4**

#### **Piano generale degli impianti**

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art.3 del Decreto Legislativo 507/1993, in merito alla realizzazione del piano generale degli impianti, questa Amministrazione Comunale ritiene che gli impianti vengano individuati come esposto nell'allegato A) Piano generale degli impianti.

#### **Art.5**

#### **Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari.**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

## **Art.6**

### **Limitazioni e divieti**

E' fatto salvo quanto previsto in materia di pubblicità fonica dalle vigenti norme del Codice della Strada è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale, e su conforme parere favorevole dell'Ente proprietario della strada.

## **Art.7**

### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art.8**

##### **Oggetto**

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art.9**

##### **Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art.10**

##### **Modalità di applicazione dell'imposta.**

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Art.11**

#### **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione giuntale. (all.B -Tariffe)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art.12**

#### **Affissioni dirette**

Il Comune di Artegna stabilisce di destinare una superficie complessiva pari al 10% del totale disponibile per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12, comma 1 e 4 del Decreto Legislativo 507/1993.

### **Art.13**

#### **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione del Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 14** **Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt.12, commi 1, e 3, 13 e 14 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

*Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità stabilite con apposito Decreto delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.*

*(Modificato con deliberazione di C.C. n.14 dd. 7/02/1996)*

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Nel caso di affissioni di manifesti, all'atto del pagamento dell'imposta, sugli stessi sarà apposto a cura del Comune, oppure del concessionario se il servizio è affidato in concessione, un timbro recante la data di scadenza.

In assenza di tale timbro, l'affissione si considera abusiva.

#### **Art.15** **Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

## **Art.16**

### **Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta.**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 507/1993.

## **Art.17**

### **Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **Art.18**

### **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **CAPO III**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art.19 Oggetto**

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art.20 Superficie degli impianti**

Il Comune di Artegna con popolazione al 31/12/1993 di n. 2855 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 12 come previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo n.507/93 per ogni mille abitanti. A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di mq 56.

*La ripartizione della superficie degli impianti pubblici viene suddivisa come di seguito indicato:*

- *affissioni istituzionali 3%*
- *affissioni sociali 3%*
- *affissioni commerciali 84%*
- *affissioni dirette 10%*

*(modificato con deliberazione C.C. n.14 dd.7/02/1996)*

## **Art.21**

### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

## **Art.22**

### **Modalità delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è

dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art.23**

#### **Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### **Art.24**

#### **Esenzioni dal diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art.25**

#### **Pagamento del diritto.**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art.15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art.26**

#### **Sanzioni tributarie e interessi.**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per

le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## **Art. 27**

### **Sanzioni amministrative**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

## **Art. 28**

### **Gestione del servizio**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

**Art.29**  
**Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507.

**Art.30**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 8/6/1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**ALLEGATO A).**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

**Tipologia**

Stendardi mono e bifacciali cm 140 x 200 o altro

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o una fioriera in cemento preconfezionato in basso.

In particolare gli impianti destinati alla informativa istituzionale o sociale dovranno essere di colore bordeaux, mentre quelli destinati alle esposizioni di pubblicità commerciale dovranno essere di colore grigio.

Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore bordeaux e reccheranno una scritta nera su fondo bianco "avvisi funebri" nella parte superiore.

Tablelle murali

Tali impianti di formato cm.140 x 200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colore identici agli stendardi.

Trespoli

Trattasi di impianto a pianta triangolare composta da n.3 tabelle di dimensioni di cm. 140 x 200.

Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in “spazi aperti” e di passaggio.

L’impianto dovrà esser utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o in metallo.

Ove possibile, l’impianto potrà avere a completamento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

### Poster

Trattasi di poster componibile costruito completamente in lamiera zincata a caldo di spessore 1 mm. e protetto con apposita vernice nelle pareti di giunzione. Misura esternamente cm.620 x 320, per una affissione netta di cm. 600 x 300. E’ destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

Tutto è racchiuso da una cornice in lamiera preverniciata che imprime stabilità all’impianto. Sono compresi due traversi orizzontali da mm. 40x40x2x600 e n.6 staffe di sostegno.

### Impianti per affissioni dirette

Il Comune deve consentire la effettuazione delle “affissioni dirette” in relazione al disposto di cui all’art. 3 del citato D.Lgs. n.507/93.

Tenuto conto della circostanza non tracciabile del minor introito tributario in caso di effettuazione di affissioni dirette la quantità di detti spazi viene determinata nella misura pari al 10% della superficie obbligatoria di impianti prevista dalla citata normativa nelle posizioni determinate dal Comune.

Detti impianti dovranno essere attribuiti triennialmente “ai soggetti privati” che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un canone di concessione in relazione al minor introito tributario.

### POSIZIONE IMPIANTI ADIBITI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Via Villa	n. 4	100 x 140	tabelle murali
- Via Guarnerio	n.10	100 x 140	tabelle murali
- Via Sottocastello	n. 6	200 x 140	tabelle murali
- Via Nazionale	n. 1	620 x 320	poster